

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2016
546/2016/S/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, di approvazione della "Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQDG 09/12);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas, con cui è stata prorogata, al 31 dicembre 2013, la vigenza della RQDG 09/12;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 342/2014/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 127/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 127/2016/E/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con la RQDG 14/19, l’Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi in capo alle imprese distributrici in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale, tra i quali:
 - effettuare, in ogni anno solare, un numero minimo di controlli del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti (art. 8, comma 4), numero da determinarsi secondo la formula indicata dalla disposizione in parola; obbligo, peraltro, già imposto dall’art. 8, comma 4 della RQDG 09/12);
 - effettuare, nell’anno di riferimento, un numero minimo di misure del grado di odorizzazione, con risultato conforme alle norme tecniche vigenti in materia, approssimato per eccesso al numero intero superiore, comunque non inferiore a 3 (art. 8, comma 5), numero da determinarsi secondo la formula indicata dalla disposizione in parola; obbligo, peraltro, già imposto dall’art. 8, comma 5 della RQDG 09/12);
 - predisporre il “*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*” per ogni impianto di distribuzione, in conformità alle norme tecniche vigenti (art. 12, comma 4);
 - predisporre il “*Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione*” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (di seguito: Apce) (art. 12, comma 5);
 - disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce, almeno per le attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in

- efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas (art. 12, comma 8);
- disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti, tra cui: a) la nomina del responsabile del pronto intervento; b) l'utilizzo del modulo di rapporto di pronto intervento che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione (art. 14, comma 1 lett. a);
 - disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (art. 14 comma 1, lett. c) punti (i) e (ii);
 - disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita, cioè sequenziale e inalterabile secondo l'art. 1, comma 1, della RQDG 14/19, delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento (art. 14, comma 1, lett. d);
 - registrare il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 26, comma 2, lett. l).
- L'art 28, comma 1, della RQDG 14/19, prevede, inoltre, a carico delle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, per ciascun impianto di distribuzione, le informazioni e i dati di cui all'art. 28, commi da 2 a 12 tra cui:
 - a) la quantità di gas immessa nell'impianto di distribuzione (art. 28, comma 6, lett. c);
 - b) il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto (art. 28, comma 6, lett. d).
 - Infine l'art. 68, comma 6, della RQDG 14/19, prevede che, in sede di controllo dei dati di qualità, le imprese distributrici debbano fornire, su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo:
 - per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'art. 10, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto i);
 - per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto ii);
 - per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ogni misura del grado di odorizzazione i campi indicati in tabella P della RQDG 14/19 (art. 68, comma 6, lett. a), punto iv).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 127/2016/E/gas, l’Autorità ha approvato una verifica ispettiva nei confronti della società Vergas S.r.l. (di seguito: Vergas o società) al fine di accertare la corretta applicazione, da parte della società, delle disposizioni stabilite dall’Autorità con la RQDG 14/19 in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas naturale;
- la verifica ispettiva è stata disposta a seguito dell’esito negativo di due controlli tecnici, effettuati nei giorni 4 febbraio 2015 e 18 febbraio 2016, ai sensi rispettivamente delle deliberazioni 342/2014/E/gas e 346/2015/E/gas, presso l’impianto di distribuzione del gas denominato “SPADAFORA (ME)”, utilizzato e gestito da Vergas, durante i quali era stato riscontrato un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- a seguito di tali controlli si sono rese necessarie le denunce, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1083/71, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina nei confronti del legale rappresentante p.t. di Vergas per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- nel corso della predetta verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 19 e 20 aprile 2016, presso il suddetto impianto di distribuzione del gas, e dall’analisi della documentazione successivamente acquisita, è emersa la violazione, da parte di Vergas delle disposizioni della RQDG 14/19 in materia di *sicurezza e continuità* del servizio di distribuzione del gas naturale ed in particolare:
 - i. in violazione dell’art. 8, commi 4 e 5 della RQDG 09/12 e della RQDG 14/19, la società non ha provveduto, dall’8 luglio 2011 al 2 maggio 2016, ad effettuare il prescritto numero minimo di controlli e di misure annuali del grado di odorizzazione del gas per migliaio di clienti finali serviti. Nel corso della citata verifica ispettiva Vergas ha, infatti, dichiarato (punto 5 della *check list*) “*di aver effettuato verifiche del grado di odorizzazione nell’anno 2011*” e di “*aver ripreso l’attività di controllo del grado di odorizzazione in rete e di aver in programma per l’anno 2016 i controlli del grado di odorizzazione del gas distribuito*”. Con nota 16 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 14057) Vergas ha documentato l’avvenuta effettuazione, in data 2 maggio 2016, di quattro controlli del grado di odorizzazione, con esito conforme;
 - ii. in violazione dell’art. 12, comma 4 la società non ha predisposto, per gli anni 2014 e 2015, il “*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*”, come dalla medesima dichiarato nel corso della verifica ispettiva (punto 18 della *check list*). Con successiva nota 12 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 13837) la società ha inoltrato all’Autorità il predetto *Rapporto* per le citate annualità. Tuttavia, con

riferimento all'anno 2015, tale rapporto non risulta compilato in coerenza con i dati di sicurezza e continuità comunicati ai sensi della RQDG 14/19 (anno solare 2014-2015) in quanto in relazione alla lunghezza della rete al 31/12/2014 la società ha comunicato un valore pari a "0" mentre nel citato *Rapporto* ha riportato come lunghezza totale della rete in BP e in AP/MP rispettivamente il valore di 11.913 metri e 2.170 metri;

- iii. in violazione dell'art. 12, comma 5, Vergas non ha ottemperato all'obbligo di predisporre, per gli anni 2014 e 2015, il "*Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione*", come ammesso dalla stessa società nel corso della citata verifica ispettiva (punto 15 della *check list*) ove ha, altresì, prodotto un modulo per la registrazione dei valori istantanei di potenziale per l'anno 2015, misurati il giorno 14 dicembre 2015 (doc. 15 a della *check list*) che tuttavia, non riporta le informazioni che devono essere indicate nel citato *Rapporto*, quali ad esempio: i dati relativi al distributore, la lunghezza totale della rete in acciaio, il numero di sistemi di protezione catodica a corrente impressa, le informazioni relative alla rete protetta e non protetta, la percentuale di rete protetta, il valore dell'indicatore Kt;
- iv. in violazione dell'art. 12, comma 8, Vergas non dispone delle procedure operative ivi indicate nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida Uni/Cig e Apce. Nel corso della verifica ispettiva (punto 2 della *check list*), la società ha, infatti, dichiarato che per tutte le attività indicate nel predetto articolo "*non esistono procedure scritte ma si fa riferimento a regole interne non scritte ed attuate dagli operatori secondo le norme di corretta gestione dell'impianto*";
- v. in violazione dell'art. 14, comma 1, lettera a), la società non dispone di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia, tra cui: a) la nomina del responsabile del pronto intervento (punto 10 della *check list*), avvenuta solo in data 19 maggio 2016 (come documentato da Vergas con nota 23 maggio 2016, acquisita con prot. Autorità 14874); b) l'utilizzo del modulo di "*rapporto di pronto intervento*" che rechi i contenuti minimi previsti dalla regolazione; al riguardo la società, nel corso della citata verifica ispettiva, ha dichiarato (punto 10 della *check list*) "*di non essere munita di moduli strutturati per la registrazione di tutte le informazioni richieste dalla regolazione*" producendo un documento (allegato 7 alla *check list*) ove sono riportate le registrazioni effettuate in occasione di un intervento su derivazione d'utenza in data 18/4/2016. Tale documento tuttavia non recava: a) il codice univoco di identificazione della segnalazione di pronto intervento; b) la data, l'ora e il minuto di arrivo sul luogo di chiamata; c) nel caso di dispersione, la classificazione della medesima; d) gli eventuali ulteriori provvedimenti conseguenti all'attività di pronto intervento;

- vi. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lett. c), punti (i) e (ii) e lett. d), Vergas non dispone di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare le registrazioni vocali e garantita di tutte le chiamate telefoniche ricevute e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, come dalla stessa dichiarato nella corso della predetta verifica ispettiva (punto 10 della *check list*).
- vii. in violazione dell'art. 26, comma 2, lett. l), la società non è in grado di documentare le registrazioni del quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso, a partire dall'anno 2014, nel predetto impianto, come dalla stessa dichiarato nell'ambito della verifica ispettiva (punto 5 della *check list*);
- viii. in violazione dell'art. 28, commi 1 e 6, lettere c) e d), Vergas non ha comunicato all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento al predetto impianto di distribuzione gestito, i quantitativi di gas e di odorizzante, misurato in chilogrammi, immessi nel medesimo impianto per gli anni 2014 e 2015. Ciò in quanto, in sede di verifica ispettiva, la società ha dichiarato (punto 6 della *check list*) che *“il dato dei quantitativi di gas relativi all'anno 2015 (739.820 sm³), ricavato dalla somma dei totali mensili che risultano dai verbali SRG relativi all'anno 2015, non è stato trasmesso all'Autorità come tutti i dati di continuità e sicurezza del servizio relativi all'anno 2015, in quanto al 31 marzo 2016 i dati non erano ancora nella disponibilità della società”*. Con nota 19 maggio 2016 (acquisita con prot. Autorità 14645) Vergas ha richiesto la riapertura dei termini per l'invio, per l'anno 2015, dei dati relativi alla quantità di gas immessa nell'impianto. La società, in data 16 giugno 2016, ha comunicato, tramite il sistema telematico di raccolta dell'Autorità, il citato dato per l'anno 2015. Infine, con riferimento all'anno 2014, nel corso della verifica ispettiva la società ha dichiarato (punto 6 della *check list*) che *“il dato dei quantitativi di gas relativi all'anno 2014 trasmesso all'Autorità (672.344 Sm³), non coincide con la somma dei totali mensili che risultano dai suddetti documenti (11 verbali SRG + un estratto) relativi all'anno 2014, pari a Sm³ 693.095 (differenza 20.751 Sm³) per un probabile errore di battitura”*. Per quanto riguarda la comunicazione del predetto quantitativo di odorizzante immesso nell'impianto a partire dal 2014, in occasione dell'invio dei dati relativi all'anno 2014, Vergas ha comunicato di aver introdotto un chilogrammo di odorizzante, senza tuttavia dimostrare, in sede ispettiva e successivamente, la veridicità di tale dato;
- ix. in violazione dell'art. 68, comma 6, lett. a), punto (i) la società non ha fornito, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'articolo 10 della RQDG 14/19, l'elenco contenente per ogni intervento i campi indicati dalla tabella M della RQDG 14/19 in quanto nel corso della verifica ispettiva Vergas ha dichiarato (punto 12 della

- check list*) di “*non possedere elenchi delle richieste di pronto intervento predisposti in conformità alla Tabella M*”;
- x. in violazione dell’art. 68, comma 6, lett. a), punto (ii), la società non ha fornito, relativamente alle dispersioni localizzate, un elenco contenente per ciascuna delle citate dispersioni i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19. Nel corso della verifica ispettiva Vergas ha, infatti, dichiarato (punto 13 della *check list*) di “*non possedere elenchi delle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi ed a seguito di ispezione programmata della rete, predisposti in conformità alla Tabella N*”;
- xi. infine, in violazione dell’art. 68, comma 6, lett. a), punto (iv), la società non ha fornito, per le misure del grado di odorizzazione del gas, un elenco contenente per ognuna delle predette misure i campi indicati in tabella P della RQDG 14/19. Nel corso della verifica ispettiva Vergas ha, infatti, dichiarato (punto 8 della *check list*) di “*non aver predisposto elenchi di controlli del grado di odorizzazione*”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l’Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l’importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Vergas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società ha violato disposizioni della RQDG 09/12 e 14/19 volte ad assicurare la sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, erogato agli utenti, attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi relativi all'odorizzazione del gas e al servizio di pronto intervento. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dal bene giuridico tutelato dalle deliberazioni violate, costituito dalla incolumità delle persone e delle cose. Inoltre, in relazione alla violazione dei correlati obblighi informativi, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - in merito al criterio della *gravità della violazione* rileva, altresì, che la società abbia cessato le violazioni relative: a) al servizio di pronto intervento di cui all'articolo 14 comma 1, lett. a) (avendo nominato il responsabile di pronto intervento), lett. c), punti (i) e (ii), e lett. d) della RQDG 14/19 (avendo documentato con note 21, 22 e 24 giugno 2016 acquisite rispettivamente con prot. Autorità 17557, 17759 e 17991, di essersi dotata, tramite soggetto esterno, di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare le registrazioni vocale e garantita di tutte le chiamate telefoniche e di garantire un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna); b) alla predisposizione del "*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione di gas*" per l'anno 2014 di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19; c) alla mancata comunicazione del dato relativo alla quantità di gas immessa, per l'anno 2015, nell'impianto di distribuzione del gas gestito, di cui all'art. 28, commi 1 e 6, lett. c), avendo provveduto a comunicare il citato dato, tramite il sistema telematico di raccolta dell'Autorità, in data 16 giugno 2016;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e alla *personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2013, un fatturato pari a euro 211.373,00.

- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza delle violazioni e tenuto conto delle dimensioni della società, di determinare la sanzione nella misura di complessivi euro 19.200 (diciannovemiladuecento) di cui euro 14.600 per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui ai precedenti punti da (i) a (vii), ed euro 4.600 per le violazioni dei correlati obblighi di documentazione e informativi di cui ai precedenti punti da (viii) a (xi).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell'esigenza di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di distribuzione del gas nonché l'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione delle condotte in contestazione, mediante l'adempimento dei citati obblighi, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Vergas S.r.l., per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza delle violazioni, ammonta a complessivi euro 19.200 (diciannovemiladuecento), di cui euro 14.600 per le violazioni in materia di sicurezza e continuità della distribuzione gas di cui ai precedenti punti da (i) a (vii) ed euro 4.600 per le violazioni dei correlati obblighi di documentazione e informativi di cui ai precedenti punti da (viii) a (xi);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate di cui ai precedenti punti relative alla: (ii) mancata predisposizione del "*Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione del gas*" per l'anno 2015; (iii) mancata predisposizione del "*Rapporto annuale dello stato elettrico*"

- dell'impianto di distribuzione*” per gli anni 2014 e 2015; (iv) mancata predisposizione della procedure operative in materia di sicurezza (v) mancata predisposizione del modulo di “rapporto di pronto intervento”; (vii) mancata registrazione del quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, immesso nell'impianto di distribuzione negli anni 2014 e 2015 ed al mancato invio dei dati di cui ai precedenti punti: (viii), con riferimento al quantitativo di gas per l'anno 2014 ed al quantitativo di odorizzante per gli anni 2014 e 2015 immessi nel predetto impianto, (ix), (x) e (xi) del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com - rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
 5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte contestate e l'invio dei predetti dati – determini, ai sensi dell'art. 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 8. di fissare in 60 (sessanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso

- la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Vergas S.r.l. (p. iva 00742620834), Via Nazionale Frazione Rocca, 98070 Capri Leone (ME) e, mediante PEC, all'indirizzo VERGAS@PEC.IT nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni